



COMUNE DI JOppoLO GIANCAXIO

(Provincia di Agrigento)

EMERGENZA COVID-19

IL SINDACO

VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, del 29/07/2020 e del 07/10/2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato da ultimo sino al 31/01/2021, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

RILEVATO che all'art. 1, co. 2, del D.P.C.M. del 03/12/2020 è confermato l'obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro (salvo alcune eccezioni), come misura preventiva e precauzionale al rischio della diffusione dei contagi;

PRESO ATTO che, anche a seguito delle segnalazioni pervenute da cittadini e da altri organi della civica amministrazione, sono state individuate le aree per le quali occorre, al momento e fatte salve successive ulteriori valutazioni conseguenti all'evolversi della situazione emergenziale, applicare l'art. 1, comma 5, del D.P.C.M. 03 dicembre 2020, ritendendo opportuno, altresì, richiamare la stretta applicazione ai protocolli di sicurezza previsti dalla normativa vigente;

TENUTO CONTO che l'attuale presenza di soggetti positivi al Covid - 19 all'interno del paese desta preoccupazione per un possibile aggravarsi della situazione epidemiologica;

VISTA la propria Ordinanza n. 23 del 15 Dicembre 2020

AVVISA

che a decorrere dalla data di pubblicazione della presente e fino al 15/01/2021 compreso - con possibilità di reiterazione e di modificazione in ragione dell'evolversi della situazione epidemiologica, è **disposto il divieto di stazionamento per le persone nelle sotto indicate zone del paese** oggetto delle segnalazioni sopra richiamate:

- Via Kennedy
- Via Roma
- Corso Umberto
- Piazza Curiale
- Piazza Marconi
- Villette Comunali
- Zona adiacente al Centro Sociale

È, comunque, fatta salva la possibilità di solo attraversamento e di accesso e deflusso alle attività presenti - che dovranno indicare all'esterno degli stessi il numero massimo di clienti che possono essere contemporaneamente presenti all'interno nonché alle abitazioni private, avendo cura in ogni caso di rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro e l'utilizzo dei dispositivi di sicurezza personali con le modalità e condizioni previste dall'art. 1 del citato D.P.C.M.;

E' fatta salva, altresì, la possibilità nelle zone interdette del presente provvedimento, di attendere in fila all'esterno, nel rispetto del previsto distanziamento interpersonale di almeno un metro, prima di accedere all'interno degli esercizi commerciali;



IL SINDACO
Angelo Giuseppe Portella